



Bruxelles, 5.7.2017  
COM(2017) 367 final

2017/0152 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil)**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

La decisione 2005/387/GAI del Consiglio relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive<sup>1</sup> stabilisce una procedura in tre fasi in esito alla quale una nuova sostanza psicoattiva può essere sottoposta a misure di controllo nell'Unione europea.

Il 23 gennaio 2017 è stata redatta una relazione congiunta dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) e di Europol, conformemente all'articolo 5 della decisione 2005/387/JHA del Consiglio. Facendo seguito alla richiesta della Commissione e di 9 Stati membri e a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della citata decisione, il 28 febbraio 2017 il Consiglio ha chiesto di valutare i rischi provocati dal consumo, dalla fabbricazione e dal traffico della nuova sostanza psicoattiva furanilfentanil, il coinvolgimento di organizzazioni criminali e le eventuali conseguenze delle misure di controllo da applicare a tale sostanza.

Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico dell'OEDT ha valutato i rischi connessi al furanilfentanil. Il 24 maggio 2017 il presidente del comitato scientifico ha presentato alla Commissione e al Consiglio la relazione di valutazione dei rischi, i cui principali risultati sono i seguenti:

- Il furanilfentanil è un oppioide sintetico molto simile al fentanil, che è controllato a livello internazionale.
- Il furanilfentanil è comparso nell'Unione europea almeno dal giugno 2015 e la sua presenza è stata rilevata in 16 Stati membri. In cinque Stati membri sono stati registrati 23 decessi correlati al furanilfentanil. In almeno 10 casi il furanilfentanil è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2005/387/GAI, entro sei settimane dalla data di ricevimento della relazione di valutazione dei rischi la Commissione presenta al Consiglio un'iniziativa per sottoporre le nuove sostanze psicoattive a misure di controllo nell'Unione, oppure una relazione in cui motiva perché non ritiene necessario presentare una tale iniziativa. Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 16 aprile 2015 nelle cause riunite C-317/13 e C-679/13, il Parlamento europeo deve essere consultato prima che sia adottato un atto fondato sull'articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2005/387/JHA del Consiglio.

In base ai risultati della relazione di valutazione dei rischi la Commissione ritiene che vi siano motivi per sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione. Secondo la relazione di valutazione dei rischi, l'acuta tossicità del furanilfentanil è tale che detta sostanza può nuocere gravemente alla salute delle persone.

### **2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA**

L'obiettivo della presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è quello di esortare gli Stati membri a sottoporre la sostanza furanilfentanil a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, conformemente agli obblighi che loro incombono ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

---

<sup>1</sup> GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

Proposta di

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, il Comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva *N*-fenil-*N*-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil), che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 24 maggio 2017.
- (2) Il furanilfentanil è un oppioide sintetico la cui struttura è simile a quella del fentanil, una sostanza controllata ampiamente usata in medicina per l'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. Il furanilfentanil è inoltre strutturalmente correlato all'acetilfentanil e all'acrilofentanil, entrambi oggetto di una relazione congiunta OEDT-Europol nel dicembre 2015 e nel dicembre 2016.
- (3) Il furanilfentanil è comparso nell'Unione almeno dal giugno 2015 e la sua presenza è stata rilevata in 16 Stati membri. Nella maggior parte dei casi i quantitativi confiscati si presentavano in forma di polvere, ma in alcuni casi anche in forma liquida e in compresse. Le quantità reperate sono relativamente scarse. Tuttavia, è opportuno considerare l'elevata potenza della sostanza.
- (4) In cinque Stati membri sono stati registrati 23 decessi correlati al furanilfentanil. In almeno dieci casi il furanilfentanil è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Inoltre, tre Stati membri hanno comunicato 11 casi non mortali di intossicazione acuta associata al furanilfentanil.
- (5) Non esistono informazioni sul coinvolgimento di organizzazioni criminali nella fabbricazione, nella distribuzione, nel traffico e nella fornitura del furanilfentanil nell'Unione. I dati disponibili indicano che il furanilfentanil è prodotto da aziende chimiche site in Cina.

---

<sup>2</sup> GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

<sup>3</sup> GU C , , p . .

- (6) Il furanilfentanil è venduto online come “sostanza chimica di ricerca”, generalmente in polvere e come spray nasale direttamente utilizzabile, in piccole e grandi quantità. Le informazioni ottenute dai sequestri fanno ipotizzare che il furanilfentanil possa essere stato venduto anche sul mercato illegale degli oppiacei.
- (7) Il furanilfentanil non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell’Unione. Non vi sono indicazioni di un possibile uso del furanilfentanil per altre finalità oltre che come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica.
- (8) Secondo la relazione di valutazione dei rischi, molte questioni connesse al furanilfentanil poste dalla mancanza di dati sui rischi per la salute delle persone, per la sanità pubblica e per la società potrebbero trovare risposta in seguito a ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari rappresentati da questa sostanza, anche in considerazione della somiglianza al fentanil, forniscono motivi sufficienti per sottoporla a misure di controllo in tutta l’Unione.
- (9) Il furanilfentanil non rientra nell’elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 o della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. La sostanza non è attualmente oggetto di valutazione nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite.
- (10) Poiché dieci Stati membri controllano il furanilfentanil in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe e tre Stati membri la controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l’Unione contribuirebbe a evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla sua disponibilità e dal suo consumo.
- (11) La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all’emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l’Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l’esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo il furanilfentanil in tutta l’Unione.
- (12) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI.
- (13) L’Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI.
- (14) Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La nuova sostanza psicoattiva N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil) è sottoposta a misure di controllo in tutta l’Unione.

## *Articolo 2*

Entro [*un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione*], gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare la nuova sostanza psicoattiva di cui all'articolo 1 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

## *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*